

TRIBUNALE DI NAPOLI  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il giudice

letta la richiesta di liquidazione delle spese sostenute per il coadiutore presentata in data 28.03.2019 e del tutto analoga a quella già depositata in data 08.11.2018 dal

, amministratore giudiziario delle società operative

(o per i contenziosi),

il cui intero capitale sociale è stato sottoposto a sequestro nel proc. pen. n.

rilevato che in relazione alla precedente istanza si è già evidenziato che: il costo del coadiutore è da considerare tra le spese rimborsabili in quanto effettivamente sostenute, si tratta di spese che non rientrano nel comma 1 dell'art. 42 (che riguarda le spese vive sostenute per la conservazione dei beni in sequestro e non le spese per l'ufficio dell'amministratore), bensì nel comma 3 del medesimo articolo, il comma 5 dell'art. 42 consente acconti sul compenso finale e non sulle spese sostenute e che queste ultime, al fine di poter essere rimborsate, ai sensi del comma 8 dell'art. 3 d.l. 177/2015, devono essere "effettivamente sostenute e documentate, ivi inclusi i costi dei coadiutori",

considerato che, peraltro, non si può addebitare il costo alla società con maggiore liquidità bensì alla società nel cui interesse è stata svolta l'attività e se la stessa riguarda più società occorre procedere ad una ripartizione perché il conto gestione di ciascuna società è distinto, almeno sino a quando non si cristallizzi la confisca definitiva (potrebbero essere disposti dissequestri parziali all'esito dell'appello),

ribadito che il coadiutore non può essere un alter ego dell'amministratore ma deve essere indicata l'attività effettivamente svolta secondo l'interpretazione concordata dall'Ufficio GIP, evidenziato che per i precedenti provvedimenti si era tenuto conto di quanto deciso dal giudice delegato che già aveva dato autorizzazione generica ed aveva fissato un compenso, ma la rilettura della normativa in realtà non consente questo modus operandi,

tenuto conto dello stato attuale della procedura,


revoca

l'autorizzazione per la nomina del coadiutore all'epoca rilasciata in maniera generica.

rigetta

la richiesta per le spese già sostenute che saranno rimborsate all'amministratore al momento della liquidazione del compenso (specificando, laddove non siano sottoposte a confisca tutte le società, l'impegno del coadiutore per ciascuna società).

*Napoli, 01-04-2019*



V